

CAPITOLATO

SERVIZIO CATERING PER EVENTO "NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA".

Art. 1 – Parti del contratto

Il contratto per il servizio catering il cui affidamento è oggetto della corrente procedura intercorrerà tra il Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne per conto della Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 38122/TRENTO P.IVA 00337460224 e l'Appaltatore individuato in esito alla presente gara.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato norma l'affidamento e le modalità di esecuzione dell'incarico per il servizio catering, allestito in occasione dell'evento "Notte Bianca della Legalità", che si svolgerà nella giornata di **sabato 13 maggio 2017** ed interesserà quattro sedi:

l'Istituto Buonarroti/Pozzo in Trento
la palestra Sanbapolis in Trento
Palazzo di Giustizia in Trento
Palazzo Festi in Trento

secondo le precisazioni di seguito riportate:

1) SARANNO RICHIESTE DUE TIPOLOGIE DI SERVIZIO, ovvero:

PRIMA TIPOLOGIA – SACCHETTO VIVERI (600 sacchetti)

presso le tre sedi: Istituto Buonarroti/Pozzo, palestra Sanbapolis, Palazzo di Giustizia
preparazione e distribuzione di sacchetti viveri composti da:

- un panino confezionato con farina di grano tenero "0" o "00" ed affettato;
- un panino confezionato con farina di grano tenero "0" o "00" e formaggio;
- un frutto di stagione;
- una merendina o barretta di cioccolato (30gr);
- 1 confezione da cl 50 di acqua minerale naturale;
- 1 tovagliolo;

quantità:

- 600 cestini complessivi (circa 200 per ciascuna sede o comunque suddivisi su indicazione dell'organizzazione);
- si precisa che il servizio è rivolto a studenti;
- la distribuzione dei cestini dovrà essere effettuata dall'Appaltatore con proprio personale;
- l'orario della distribuzione dei sacchetti viveri sarà **dalle ore 19:30 alle 20:00**;
- saranno messi a disposizione da parte dell'organizzazione i tavoli dove poter appoggiare i sacchetti viveri;

SECONDA TIPOLOGIA – BUFFET IN PIEDI (40 persone)

presso Palazzo Festi

allestimento di un buffet in piedi composto da:

- un primo piatto caldo: orzotto con verdure di stagione;
- finger food salati;
- tagliere di affettati misti;
- tagliere di formaggi misti;
- tagliere di verdure grigliate;
- pane misto;
- spiedini di frutta;
- strudel di mele;
- acqua minerale naturale e frizzante;
- vini a marchio Trentino DOC;
- caffè normale e decaffeinato;

quantità:

- per 40 persone;
- il buffet allestito presso Palazzo Festi è destinato ad ospiti e relatori dell'evento;
- l'orario per la somministrazione sarà **dalle ore 19:30 fino alle 20:30**;
- l'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli allestimenti (tavoli e relativo tovagliato, stoviglie, piatti, bicchieri, posate, decorazione dei tavoli);
- l'Appaltatore dovrà prevedere la presenza di personale qualificato in numero adeguato per assicurare un servizio celere e di qualità;
- la corrente elettrica sarà presente.

2) PER TUTTE LE 4 SEDI:

- è richiesto di gestire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti del catering in accordo con le modalità di raccolta vigenti nel Comune di Trento e di provvedere al relativo smaltimento;
- è possibile effettuare un sopralluogo ai locali interessati. È necessario concordare preventivamente con l'organizzazione data e orario;
- gli allestimenti sono previsti il giorno dell'evento, ovvero sabato 13 maggio 2017, in orario da concordare, mentre il disallestimento avrà luogo subito dopo l'evento;
- l'Appaltatore dovrà provvedere ai necessari permessi di libera circolazione e sosta in centro storico. È richiesto che i mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore siano a ridotto impatto ambientale (motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl);
- eventuali danni arrecati dall'Appaltatore ai luoghi in cui è previsto il proprio intervento per tutta la durata della manifestazione, ivi compreso il periodo di montaggio e smontaggio, saranno ad esso imputati.

Art. 3 – Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, **personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dello stesso**, in base ai livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro. E' assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed è retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro della categoria. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Il personale impiegato deve essere in possesso delle **certificazioni sanitarie** previste dalla vigente legislazione. L'Appaltatore deve provvedere a garantire che il personale impiegato per la realizzazione del servizio soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico-sanitarie vigenti. Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere in **numero adeguato** ai fini della tempestiva, ordinata e perfetta erogazione del servizio stesso.

Il personale dovrà presentarsi in ordine e munito di apposita **divisa**, e nello svolgimento del servizio deve tenere un **comportamento irreprensibile**, sempre formalmente corretto e cortese nei confronti degli utenti.

Art. 4 – Manipolazione degli alimenti e norme di igiene

L'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del servizio è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi in materia di igiene:

- garantire che la preparazione, la trasformazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la fornitura, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari e delle bevande avvengano nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti;
- dovrà essere sempre in condizione di certificare la genuinità e la tracciabilità dei generi acquistati e somministrati;
- garantire che il personale addetto al servizio indossi abiti da lavoro sempre in ordine e puliti.

Art. 5 – Condizioni di espletamento delle attività e corrispettivo

Il servizio si svolgerà nella giornata di **sabato 13 maggio 2017** ed interesserà quattro sedi, secondo quanto indicato nell'art. 2) del presente Capitolato. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto. **L'aggiudicazione avviene al massimo ribasso dell'importo posto a base di gara.**

Art. 6 – Condizioni di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera E, della L.P. n. 23/1990, la Stazione Appaltante potrà affidare i servizi di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli già previsti nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario.
2. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore in una unica rata a prestazione avvenuta.
3. Pagamento mensile posticipato su presentazione di fattura elettronica.
4. L'attestazione della regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore, a prestazione avvenuta. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed i subappaltatori e i subcontraente in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

4. A tal fine l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla loro prima utilizzazione (data di destinazione del conto alla funzione di conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica).

5. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 8 – Penali

1. In caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività oggetto, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., per un importo corrispondente al 10% del corrispettivo, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore.

2. L'entità della penale è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 9 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Art. 10 – Clausole di risoluzione espressa e recesso

1. Salva la risoluzione per inadempimento la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati;
 - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.
5. È facoltà della Stazione Appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 11 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

**Art. 12 – Trattamento dei dati personali, obblighi assicurativi e disposizioni
in materia di anticorruzione**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.
4. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.
5. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).
6. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
8. L'Appaltatore si impegna a non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del servizio.

Art. 13 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Si specifica che trattandosi di pura indagine di mercato la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia discrezionalità nel dare corso o meno all'affidamento, senza che le ditte/professionisti interpellati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

IL DIRIGENTE

- dott.a Marilena Defrancesco -

(documento firmato digitalmente)